

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 283/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 86/CGF – RIUNIONE DEL 26 GENNAIO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Schillaci Avv. Nicolò, Tartaglia Prof. Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.C.D. GIACOMENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CACURIO RAFFAELE SEGUITO GARA GIACOMENSE/MEZZOLARA DEL 6.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)

La A.C. Giacomense ha impugnato la decisione di cui in epigrafe con la quale, in relazione alla gara contro il Mezzolara disputatasi in data 6.1.2008, era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Cacurio Raffaele in conseguenza del comportamento tenuto verso un avversario che è consistito in uno schiaffo al volto.

A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la Giacomense ha sostenuto che il giocatore avrebbe commesso tale atto in reazione ad una aggressione subita a sua volta da un avversario.

Il ricorso è infondato.

Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale che chiarisce la dinamica del comportamento tenuto. Di tali elementi di valutazione ha tenuto conto il Giudice Sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamento violento e non solo antisportivo, quello posto in essere dal calciatore Cacurio con la conseguente applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. non rilevando in alcun modo la provocazione subita.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Giacomense di Masi San Giacomo (Ferrara) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SALOMONE ANTONIO SEGUITO GARA BARLETTA/GRAGNANO DEL 6.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)

La S.S. Gragnano ha impugnato la decisione in epigrafe indicata con la quale, in relazione alla gara contro il Barletta disputatasi in data 6.1.2008, era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Salomone Antonio in conseguenza del comportamento tenuto verso un avversario che è consistito in una manata al volto.

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione il Gragnano ha richiamato precedenti decisioni del Giudice Sportivo a suo dire favorevoli.

Il ricorso è infondato.

Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale che chiarisce la dinamica del comportamento violento tenuto. Di tali elementi di valutazione ha tenuto conto il giudice sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamento violento e non solo antisportivo quello posto in essere dal Salomone con la conseguente applicazione dell'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Gragnano di Gragnano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.C. PATERNO' 2004 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00, INFLITTA SEGUITO GARA SIRACUSA/PATERNÒ DEL 13.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 16.1.2008)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo;

- premesso in fatto che alla A.C. Paternò sono state comminate le sanzioni dell'ammenda di € 4.000,00 e l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse, come da motivazione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale, pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 16.1.2008;

- rilevato che le argomentazioni difensive, poste a base del reclamo, si sostanziano nella mera contestazione del contenuto del rapporto dell'assistente arbitrale ed in una doglianza sull'entità della sanzione tanto da chiederne l'annullamento o in subordine la riduzione;

- rilevato, altresì, che i motivi di doglianza finalizzati alla contestazione del referto dell'assistente arbitrale sono inidonei a scalfire la fede privilegiata di cui gode tale atto ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S.;

- ritenuto che le ripetute condotte poste in essere dai sostenitori della società reclamante emergono con chiarezza e precisione dagli atti ufficiali, e che le deduzioni difensive non offrono alcun elemento per una diversa valutazione dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato;

- ritenuto, conclusivamente, che le sanzioni appaiono eque e proporzionate alla gravità delle manifestazioni violente nelle quali si sono concretizzati i fatti così come contestati.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Paternò 2004 di Paternò (Catania) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.C. VOGHERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VOGHERA/DARFO BOARIO DEL 16.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 73 del 17.1.2008)

La A.C. Voghera ha impugnato la decisione in epigrafe fondando le proprie richieste di riduzione della sanzione dell'ammenda di € 2.500,00, irrogata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, come da motivazione pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 17.1.2008, sull'asserito presupposto di una contraddittorietà nelle risultanze dei rapporti degli ufficiali di gara e, comunque, dell'eccessività della misura della sanzione rispetto ai fatti contestati.

Con riferimento al primo profilo, si deve rilevare l'assoluta infondatezza delle eccezioni sollevate dalla reclamante. Difatti, le circostanze che sia l'Assistente dell'arbitro che il Direttore di gara abbiano dichiarato, il primo di essere stato attinto da sputi e fatto oggetto, da parte dei sostenitori locali, di espressioni gravemente offensive, ed il secondo di essere stato minacciato al termine della gara, non

costituiscono assolutamente elementi di contraddittorietà, in quanto si tratta di rappresentazione dei fatti assolutamente logica e credibile, inidonea a scalfire la fede probatoria privilegiata di cui godono gli atti ufficiali di gara ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S.

In merito al secondo profilo, relativo alla congruità della sanzione pecuniaria inflitta, la stessa appare, a parere di questa Corte, proporzionata alla gravità e alla pluralità delle manifestazioni antiregolamentari nelle quali si sono concretizzati i fatti così come contestati.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Voghera S.r.l. di Voghera (Pavia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Schillaci Avv. Nicolò, Luciano Avv. Alessandro – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

5) RICORSO DELL' U.S. TOLENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SAVINI ANDREA, SEGUITO GARA GROTTAMMARE/TOLENTINO DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007 ha inflitto al calciatore Savini Andrea la sanzione in epigrafe indicata e ciò sulla base del comportamento antiregolamentare da questi tenuto in occasione della gara Grottammare/Tolentino del 9.12.2007 allorché colpiva alla fronte un avversario con una testata.

Avverso tale provvedimento la società U.S.D. Tolentino ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 17.12.2007, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Tanto premesso, la Segreteria di questa Corte, provvedeva a trasmettere alla reclamante, con atto del 20.12.2007, la documentazione ufficiale relativa alla gara sopra emarginata.

Fissata la data della camera di consiglio, la ricorrente, tuttavia, non inviava, nei termini di rito, i previsti motivi di gravame, né prendeva parte alla fissata udienza pur essendo stata tempestivamente informata con comunicazione del 24.1.2008.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito, dichiara inammissibile il reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Tolentino di Tolentino (Macerata), per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio con richiesta di copia degli atti e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL'U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALDERUCCIO PIETRO, SEGUITO GARA NOCERINA/CASTROVILLARI DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 16.1.2008)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 16.1.2008 ha inflitto al calciatore Alderuccio Pietro, dell'U.S. Castrovillari Calcio, la sanzione della squalifica per 3 gare effettive a seguito di fatti occorsi durante la gara Nocerina/Castrovillari del 12.1.2008.

Avverso tale provvedimento l'U.S. Castrovillari Calcio ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 17.1.2008, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 22.7.2008, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza) dichiara estinto il procedimento e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 9 Ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete